Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 19 dicembre** — **Numero 299**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Regio decreto-legge *n. 2263 che concede un'indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati.*

Regio decreto-legge *n. 2267 che autorizza il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento in seguito a concorso per titoli.*

Regio decreto-legge *n. 2269 che reca modificazioni alle norme per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615, approvate con decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 990, circa premi per affondamento di navi nemiche.*

Regio decreto-legge *n. 2270 che modifica l'art. 7 primo comma del decreto-legge 4 luglio 1919, n. 1081, attribuendosi le spese gestite dall'ufficio centrale per le nuove provincie ad apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra.*

Regio decreto-legge *n. 2282 che autorizza l'emissione di mandati di anticipazione per provvedere al pagamento delle competenze, dovute al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.*

Regio decreto-legge *n. 2283 che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 2284 che aumenta lo stanziamento del capitolo n. 44-*sexies *dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 2301 che autorizza il rimborso parziale o totale della maggiore spesa a favore delle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia con sede nella zona di operazioni belliche.*

Regio decreto-legge *n. 2319 che stabilisce norme per le promozioni in alcune categorie del personale delle ferrovie dello Stato.*

Regio decreto *n. 2313 che autorizza l'assunzione di personale maschile a cottimo presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il servizio dei vaglia e risparmi.*

Regio decreto-legge *n. 2327 che dà facoltà al ministro della marina di apportare modificazioni ai servizi della R. marina allo scopo di conseguire la maggiore semplificazione dei medesimi.*

Regio decreto-legge *n. 2370 che estende la competenza del Comitato pel commercio dei sudditi nemici, istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, anche alle materie d'indole economica, regolate nei trattati di pace.*

Regio decreto *n. 2405 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, un Comitato speciale per predisporre l'immediata esecuzione di lavori pubblici e di colonizzazione interna, a fine di combattere la disoccupazione ed accrescere la produzione nazionale.*

Decreto Ministeriale *che consente la esportazione dal Regno di paste alimentari.*

Disposizioni diverse

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — **Ministero del tesoro:** *Rettifiche d'intestazione.*

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Seduta del 16 dicembre 1919* (Continuazione) — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi, ammogliati, è concessa una indennità giornaliera straordinaria di L. 1,70, oltre quella di L. 0,30 di cui all'art 2 del precedente Nostro decreto in data 10 luglio 1919, n. 1140.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919 sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2267 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace i capitani ed i tenenti medici di complemento della R. marina potranno, in seguito a concorso per titoli, essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente.

Essi non dovranno aver superato, alla data di notificazione di concorso, l'età rispettivamente di 35 e 32 anni.

Art. 2.

Il trasferimento nel ruolo effettivo avverrà col proprio grado ed anzianità.

I tenenti medici inscritti nel ruolo di complemento in seguito a dispensa dal servizio attivo permanente, riacquisteranno quella maggiore anzianità che essi avessero eventualmente perduta con la nomina ad ufficiale effettivo.

Art. 3.

I capitani medici di complemento, vincitori del concorso, saranno classificati dopo i pari grado in servizio attivo permanente.

Art. 4.

Gli attuali tenenti medici in servizio attivo permanente riacquisteranno l'anzianità di grado che avevano all'atto del loro passaggio dal ruolo di complemento.

Gli stessi e i tenenti medici di complemento che otterranno il trasferimento nel ruolo effettivo in base al presente decreto, avranno diritto, se ritenuti idonei, a conseguire, anche con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore, qualora questa fosse stata già conseguita da pari grado di complemento di minore anzianità relativa.

Tale promozione potrà aver luogo senza tener conto del possesso delle condizioni per l'avanzamento prescritto nel tempo di pace.

Art. 5.

Sulle domande dei capitani e tenenti medici di complemento concorrenti al trasferimento nei ruoli effettivi sarà chiamato a dar parere il Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Art. 6.

Il numero dei capitani e dei tenenti medici di complemento che potranno essere trasferiti in servizio attivo permanente in base al presente decreto non potrà essere complessivamente superiore a trenta.

Il presente decreto avrà vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2269 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, numero 615;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 990;
Visto il R. decreto 4 novembre 1919;
Considerate le modificazioni avvenute nei comandi navali, che consigliano di unificare il criterio di giudizio per la concessione di premi relativi ad affondamenti di navi nemiche;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme approvate con decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 990, per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615, circa premi per affondamento di navi nemiche:

L'art. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli accertamenti dei fatti che originarono la perdita di cui è cenno all'articolo precedente, provvederà una Commissione nominata dal ministro della marina avente sede presso il Ministero stesso ».

I comma 4 e 5 dell'articolo 4 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il tutto sarà sottoposto, con il parere della Commissione, e previa autorizzazione del ministro della marina, all'esame del Consiglio superiore di marina ».

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2270 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, numero 1081;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 7, primo comma del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, è modificato come segue:

« Le spese relative alla gestione dell'ufficio centrale per le nuove provincie, ai servizi dipendenti e, in generale, all'esecuzione del presente decreto, graveranno ad apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leg

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2282 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 51 del testo unico di legge per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per provvedere al pagamento delle competenze di ogni genere dovute al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni possono emettersi mandati di anticipazione per somme non superiori a lire centomila.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2283 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di provisione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Cap. n. 52. Premi o compensi per lavori o studi, ecc.	50,000 —
Cap. n. 82. Indennità temporanea mensile al personale salariato, ecc.	3,450,000 —
	3,500,000 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 74. Mercedi al personale lavorante, ecc. . .	3,500,000 —

la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2284 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Lo stanziamento del capitolo n. 44-*sexies* « Spese segrete per la Palestina e la Siria » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centomila (L. 100.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2301 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro e col ministro per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istituzioni pubbliche, che provvedono all'assistenza delle gestanti povere o della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno nella zona di operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quelli dall'anno 1915, potranno ottenere dallo Stato il parziale od integrale rimborso della maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui le istituzioni stesse dispongono.

Le istituzioni sorte dal 1916 in poi nella zona anzidetta per gli

scopi sopra indicati potranno anch'esse ottenere il rimborso parziale o integrale della spesa occorrente per tale assistenza.

Il contributo della spesa per l'assistenza infantile sarà corrisposto non oltre il dodicesimo anno di età.

Art. 2.

La liquidazione di tali rimborsi sarà fatta dal Ministero dell'interno alla fine di ogni semestre, sulla proposta dell'ufficio di ragioneria della prefettura della Provincia, ove ha sede l'Istituto.

Contro le determinazioni del Ministero non è ammesso alcun reclamo, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno sarà stanziata, per dodici esercizi consecutivi, a cominciare dal 1919-920, la somma all'uopo occorrente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2319 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, col quale sono stati approvati i regolamenti per vari personali delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

I posti di grado 6° nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato che sono o si renderanno vacanti entro il 30 giugno 1921 o che a sensi del vigente regolamento del personale dovrebbero coprirsi mediante pubblico concorso saranno riservati agli agenti stabili alla data della pubblicazione del presente decreto i quali possegono tutti i requisiti prescritti fatta eccezione dell'età massima e compreso il titolo di studio richiesto per il ruolo nel quale i posti sono disponibili mediante scrutinio di idoneità per titoli e relativa graduatoria di merito secondo criteri stabiliti per decreto del ministro (compreso un esperimento pratico) da eseguirsi da una speciale Commissione istituita a norma del decreto stesso.

Qualora il numero degli idonei risultasse per qualche ruolo superiore a quello dei posti resisi vacanti fino al 30 giugno 1921 la Amministrazione delle ferrovie dello Stato non procederà per il ruolo stesso a pubblico concorso fino alla completa sistemazione nel grado 6° degli agenti compresi nella graduatoria di idoneità.

Art. 2.

A deroga di quanto è stabilito nell'allegato 2° dell'art. 23 del vigente regolamento del personale gli agenti muniti di laurea in lettere od in matematiche pure, saranno ammessi allo scrutinio di idoneità per i posti vacanti rispettivamente nei ruoli amministrativo e di ragioneria.

Art. 3.

Gli agenti delle ferrovie dello Stato, stabili alla pubblicazione del presente decreto, con qualifiche comprese nei gradi inferiori al 12° e muniti di licenza tecnica o ginnasiale o di altro titolo equipollente, saranno nominati nei limiti dei posti disponibili a tutto il 30 giugno 1920 a seconda della idoneità accertata in loro confronto a sensi dell'articolo seguente:

a) commessi di 2ª classe,

b) aiutanti di 2ª classe,

oppure ammessi a concorrere ai posti di aiutante applicato in prova nel personale delle stazioni, che si renderanno vacanti entro il 30 giugno 1920 nel ruolo dei sottocapi ed applicati del personale esecutivo delle stazioni ed alle condizioni previste per il servizio di prova dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, dopo gli aiutanti applicati avventizi segnati nell'ordine di precedenza di cui al p. 4 dell'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588.

Art. 4.

Gli agenti di cui all'articolo 3 del presente decreto saranno chiamati a coprire i posti di commesso o aiutante di 2ª classe o di aiutante applicato in prova disponibili, in base ad uno scrutinio d'idoneità per titoli e relativa graduatoria di merito, secondo criteri stabiliti per decreto del ministro (compreso un esperimento pratico) e da eseguirsi da una speciale Commissione istituita a norma del decreto stesso. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2313 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerato che nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi esiste notevole arretrato nelle contabilità dei vaglia e dei risparmi e che l'Amministrazione stessa si trova nell'impossibilità di assegnare ai detti servizi personale di ruolo per deficienza numerica di impiegati;

Tenuto presente che gli impiegati postali, telegrafici e telefonici che eseguivano con lavoro straordinario le contabilità dei vaglia sono notevolmente diminuiti;

Riconosciuta la necessità di assumere personale a cottimo da adibirsi esclusivamente al servizio dei vaglia ed a quello dei risparmi per accelerare la revisione delle suindicate contabilità;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi è autorizzato a supplire alla temporanea deficienza numerica di personale nei servizi dei vaglia e dei risparmi con l'assumere personale maschile a cottimo, in numero non superiore a trecento, con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro.

Art. 2.

I cottimisti da assumersi dovranno dimostrare di avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°, di possedere la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica o titolo equipollente, e di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 del regolamento general

per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 3.

Il guadagno ai cottimisti viene fissato da un minimo di L. 150 mensili ad un massimo che sarà fissato, mese per mese, a giudizio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

La relativa spesa farà carico al capitolo 3, articoli 6 e 7, dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario in corso.

Il giudizio dell'Amministrazione per l'assunzione ed il licenziamento dei cottimisti, è insindacabile.

Art. 4.

Il licenziamento non dà diritto da parte dei cottimisti a qualsiasi indennità o compenso. Il servizio prestato in qualità di cottimista non è cumulabile con servizi anteriormente o posteriormente resi in qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Ai cottimisti è imposto l'obbligo di conservare il segreto del servizio cui sono adibiti e ad essi sono applicabili le pene stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2327 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, n. 1174, e sue successive modificazioni, sull'ordinamento della R. marina;

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, e successive modificazioni, sul riordinamento del Ministero della marina;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, e sue modificazioni, riguardante il Consiglio superiore di marina, il Comitato degli ammiragli e il Comitato per l'esame dei progetti di navi;

Vista la legge 4 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visti i relativi regolamenti;

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, e successive modificazioni, che approva il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi;

Considerata la convenienza di conseguire, durante il graduale passaggio dei servizi della R. marina all'assetto di pace, non solo ogni possibile razionale economia e massimo rendimento delle spese, ma anche ogni possibile semplificazione amministrativa e contabile e relativo decentramento dei vari servizi, meglio precisando le singole responsabilità, nonchè un funzionamento per quanto possibile prossimo al tipo industriale degli stabilimenti privati di lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina ha facoltà di apportare modificazioni ai servizi della R. marina, le quali abbiano per fine di conseguire la maggiore semplificazione possibile dei servizi stessi, nonchè ogni possibile razionale economia e massimo rendimento delle spese.

Pertanto egli può:

1° modificare la costituzione e le attribuzioni dei corpi superiori consultivi istituiti presso il Ministero della marina, e conseguentemente delle Commissioni di avanzamento che si costituiscono in seno di essi;

2° sopprimere presso l'Amministrazione centrale della R. marina gli uffici che egli ritenesse non più necessari, modificando anche, ove occorra, la costituzione e le attribuzioni di quelli che rimangono;

3° modificare l'ordinamento dei servizi a terra della R. marina, sopprimendo anche i comandi ed uffici che risultino non più indispensabili, ed istituendone altri, se necessario, purchè la spesa occorrente per questi ultimi sia inferiore a quella cui davano luogo gli uffici soppressi;

4° attuare ogni possibile semplificazione nell'ordinamento e funzionamento dei RR. arsenali e stabilimenti di lavoro in genere, e provvedere alla utilizzazione industriale di quelli per i quali egli la ritenga opportuna e conveniente;

5° conferire la carica di direttore generale presso il Ministero della marina ad ufficiali del grado di capitano di vascello e corrispondenti, anzichè ad ufficiali ammiragli e corrispondenti, quando giudichi ciò utile nell'interesse del servizio:

6° conferire la carica di capo degli ispettorati esistenti presso il Ministero della marina ad ufficiali aventi grado di contrammiraglio e corrispondenti; in questo caso gli ufficiali aventi grado di vice ammiraglio e corrispondenti, saranno messi a disposizione del Ministero per ispezioni, studi o altri servizi inerenti al proprio grado e corpo.

I provvedimenti di cui al presente decreto saranno disposti con decreti Reali, tenendo presenti gli studi e le proposte che al riguardo fossero stati eventualmente fatti dai corpi superiori consultivi o da Commissioni speciali.

Le disposizioni dovranno, se del caso, essere coordinate con quelle esistenti, che rimarrebbero in vigore.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore con la data della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2370 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 52 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, che unifica le disposizioni relative ai rapporti economici con gli altri Stati e i sudditi nemici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari del culto, delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La competenza del Comitato per commercio dei sudditi nemici istituito presso il Ministero dell'industria commercio e lavoro, è estesa alle materie d'indole economica regolate nei trattati di pace, con le modalità e nei limiti che saranno stabiliti con successivi provvedimenti.

Il Comitato predetto che assume la denominazione di Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, è composto di un rappresentante del presidente del Consiglio, residente in Roma, di due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle finanze, del tesoro e dell'industria.

I rappresentanti dei Ministeri sono nominati dal presidente del Consiglio su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro delegante.

Il Comitato è presieduto dal rappresentante del presidente del Consiglio, ed in sua assenza o impedimento, dal funzionario di grado più elevato.

Il Comitato può ripartire il lavoro in Sottocommissioni permanenti in base a deliberazioni da approvarsi dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

La segreteria del Comitato sarà organizzata in uffici amministrativi con l'incarico di coadiuvare i lavori del Comitato stesso ed eseguire le deliberazioni.

Il personale amministrativo e tecnico, di ragioneria e d'ordine necessario per i detti uffici, è assunto con decreti del ministro dell'industria, commercio e lavoro, a norma dell'art. 52 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829 le cui disposizioni rimangono in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 2.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero di industria, commercio e lavoro sarà iscritta la somma di lire duecentomila pel funzionamento del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici derivanti dai trattati di pace.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2405 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Provvedimenti per combattere la disoccupazione ed accrescere la produzione nazionale.

CAPO I.

Comitato speciale.

Art. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio, per il 1° semestre del 1920, un Comitato speciale con lo scopo di predisporre l'immediata esecuzione di lavori pubblici e di colonizzazione interna, per combattere la disoccupazione ed accrescere la produzione nazionale.

Il presidente ed i membri del Comitato sono nominati dal presidente del Consiglio.

CAPO II.

Lavori straordinari.

Art. 2.

Saranno dal Comitato speciale prescelti i lavori che offrano prevalente impiego della mano d'opera e possano essere subito iniziati ed avviati a compimento entro il 1920.

Tenendo conto dei bisogni locali e della gravità della disoccupazione, il Comitato stabilirà:

1° quali lavori debbano essere eseguiti dallo Stato, con speciale riguardo alle Provincie già invase, alle zone del Mezzogiorno, delle isole e a quelle montane;

2° quali debbano eseguirsi da Comuni, Provincie e Consorzi di interessati;

3° quali semplificazioni sieno da apportare alle procedure di concessione di appalto, anche in deroga di leggi e regolamenti vigenti per intensificare i lavori di cui ai due numeri precedenti.

Il Comitato adempirà ogni altro compito che gli sia affidato dal presidente del Consiglio.

Le conclusioni del Comitato approvate dal presidente del Consiglio saranno da esso trasmesse ai vari Dicasteri ed alla Cassa depositi e prestiti per i provvedimenti di loro competenza.

Art. 3.

Ad agevolare il trasferimento della mano d'opera dai luoghi dove si manifesta più grave la disoccupazione a quelli dove si debbono eseguire opere necessarie ed urgenti, potrà essere compresa in ciascun progetto, fra le spese occorrenti all'opera, quella per viaggi, alloggi, baraccamenti, cucine, nonchè speciali indennità agli operai.

Sulle somme relative potranno essere fatte anticipazioni alle cooperative e Consorzi di cooperative che assumano i lavori.

Art. 4.

Stabilite, a termini del n. 2 dell'art. 2, quali opere debbono eseguirsi dagli Enti locali, il Comitato assegnerà ad essi i mezzi occorrenti, valendosi:

1° delle anticipazioni da farsi a Comuni o Consorzi per combattere e prevenire la disoccupazione, sul fondo di 50 milioni iscritto nel bilancio del Ministero di industria, commercio e lavoro, a termini dell'art. 19 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

2° dei mutui straordinari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni, Provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche, in base all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, sino all'ammontare complessivo di 500 milioni.

Art. 5.

I mutui contemplati al n. 2 del precedente articolo saranno accordati senza interesse per opere pubbliche che rispondano alle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, anche se per le opere stesse siano già previsti mutui di favore da leggi generali e speciali.

Saranno ammessi a mutuo anche i lavori di riattamento delle strade, di espurgo dei fossi laterali e dei colatori pubblici, ed i lavori in genere per ovviare alle manutenzioni deficienti negli anni di guerra.

Il periodo di ammortamento dei detti mutui non potrà superare i 35 anni.

Quando per date opere siano accordati mutui senza interessi, il Governo non corrisponderà in tutto o in parte i contributi, sussidi e concorsi ammessi dalle leggi vigenti per le opere medesime.

Art. 6.

I Comuni, Provincie e Consorzi, che intendano ottenere le assegnazioni dei mutui senza interesse di cui al precedente articolo, dovranno farne domanda entro il 15 febbraio 1920.

A tale scopo, il sindaco del Comune o il presidente della Deputazione provinciale o consorziale, autorizzati dal rispettivo Consiglio, o, in via d'urgenza, dalla Giunta o Deputazione, dovrà presentare:

1° una relazione vistata dal prefetto o sottoprefetto con le seguenti indicazioni: utilità delle opere in relazione ai bisogni locali; condizioni operaie ed intensità della disoccupazione e condizioni finanziarie dell'Ente;

2° il progetto tecnico, vistato dall'ufficio del genio civile o da uno speciale incaricato a termini del successivo art. 14, coll'indicazione del tempo entro cui potranno essere iniziate e compiute le opere progettate.

Art. 7.

Per i Comuni per i quali non funzioni l'ordinaria Amministrazione la domanda di cui al precedente articolo sarà presentata dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio.

Art. 8.

Il visto dell'ufficio del genio civile, di cui all'art. 6, ha valore di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità, nei riguardi delle espropriazioni.

Art. 9.

In casi di urgenza, si potranno assegnare acconti sui mutui anche prima che siano approvati o compilati i progetti. In ogni caso però deve essere presentata una relazione dell'ufficio del genio civile o di uno speciale incaricato a mente dell'art. 14, che constati la pubblica utilità dell'opera, ne determini in via provvisoria l'ammontare, e stabilisca norme e condizioni cui dovrà attenersi il Comune, Provincia o Consorzio nell'eseguire i lavori.

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti promuoverà il Reale decreto di concessione dei prestiti assegnati dal Comitato speciale e somministrerà agli Enti mutuatari i prestiti stessi a seconda dei bisogni.

Art. 11.

Fino al 31 dicembre 1920 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare in una o più rate, su richieste dei prefetti e prescindendo da qualsiasi altro adempimento di legge o di regolamento, le somme che verranno concesse o soltanto assegnate alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi per i mutui di cui al presente decreto.

Su tali somme i prefetti disporranno, sotto la loro responsabilità, i provvedimenti necessari per la esecuzione delle opere per le quali le concessioni o le assegnazioni sono state consentite, in conformità della distinta di queste che la Cassa depositi e prestiti comunicherà all'atto di ciascun versamento.

Art. 12.

Il tesoro dello Stato garantisce le somme versate di cui all'art 11 fino alla sostituzione degli Enti interessati nel debito relativo.

La sostituzione del debito avverrà su deliberazione presa in unica lettura dalla rappresentanza ordinaria o straordinaria dell'Ente debitore con la quale si stabilirà il vincolo di una tangente di sovrimposta oppure di dazio consumo nella misura e per il periodo necessario alla estinzione del debito capitale e al pagamento degli interessi posteriori al 31 dicembre 1920.

Ove occorra, la deliberazione può essere presa d'ufficio dal prefetto.

Art. 13.

I Comuni, Provincie e Consorzi, che non abbiano iniziato i lavori entro il marzo 1920 o che successivamente li interrompano o non li conducano con la possibile alacrità, decadranno dalla assegnazione o concessione dei mutui accordati per l'esecuzione dei lavori.

In tal caso il Governo potrà nominare un commissario cui restano deferiti tutti i poteri necessari per l'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi.

Art. 14.

Su richiesta del Comitato speciale di cui all'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici, per mezzo degli uffici del genio civile o di speciali incaricati, promuoverà, ove occorra, le iniziative degli Enti locali per l'eseguimento di opere di loro interesse e per l'ottenimento dei mutui in base al presente decreto.

Gli uffici del genio civile, prendendo gli accordi del caso con l'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni e con gli uffici tecnici delle Provincie, aiuteranno i minori Enti locali per lo studio dei progetti e per la direzione dei lavori avvalendosi anche dell'opera dei professionisti privati.

Le spese relative saranno comprese in quelle dei progetti; si potranno anche concedere anticipazioni per lo studio dei progetti medesimi.

Art. 15.

Nel bilancio del Ministero del tesoro saranno stanziate, fino a raggiungere il limite annuo di 10 milioni, le somme necessarie per il servizio degli interessi di cui alle precedenti disposizioni.

CAPO III.

Bonifiche e colonizzazione.

Art. 16.

Il Comitato speciale di cui all'art. 1 dovrà determinare a quali terreni soggetti o da assoggettarsi a bonifica idraulica di prima categoria e suscettibili di notevoli intensificazioni e trasformazioni culturali possano essere estese con decreto Reale su proposta del ministro d'agricoltura, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e quelle dell'art. 2 del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2297.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, si potrà coordinare fino dall'inizio la bonifica agraria a quella idraulica di prima categoria.

Il decreto Reale approverà il piano di esecuzione delle opere ed il disciplinare degli obblighi e delle garanzie da parte dei concessionari e degli interessati.

Lo Stato, quando le opere siano eseguite a sua cura, potrà espropriare, immettendosi nell'immediato possesso, i terreni inclusi nel comprensorio di bonifica che siano suscettibili d'intensificazione agraria e di importanti trasformazioni culturali.

Eguale autorizzazione potrà essere data agli Enti e Società che chiedano di assumere in concessione le opere stesse.

Prima dell'immissione in possesso, il Ministero di agricoltura farà redigere lo stato di consistenza dei terreni, determinando la indennità di espropriazione da offrire e da depositare presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora gli interessati non accettino l'indennità depositata, si procederà alla sua determinazione con le norme fissate dall'art. 13 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.

L'indennità, nei casi di espropriazioni fatte dallo Stato, potrà essere corrisposta in titoli pubblici, e quando l'espropriazione venga fatta da Enti o Società concessionarie in titoli pubblici ed in obbligazioni garantite dallo Stato a mente del successivo art. 22.

Anche alle spese occorrenti per le espropriazioni suddette si potrà provvedere coi mutui di cui all'art. 28 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.

Art. 18.

Ai concessionari di cui all'articolo precedente potrà essere fatto obbligo di affittare i terreni sui quali si deve eseguire la bonifica agraria a Cooperative di agricoltori o ad agricoltori, in enfiteusi, in locazione rinnovabile, o in utenza a miglioria semplice o con diritto d'acquisto.

Art. 19.

Nei casi dell'art. 17 quando la bonifica idraulica sia intimamente collegata con la bonifica agraria, i mutui di cui all'art. 28 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647, potranno essere estesi a tutte le spese occorrenti per i lavori idraulici, per gli espropri e per le trasformazioni culturali, salva la facoltà del Governo di non corrispondere in tutto o in parte il contributo stabilito a carico dello Stato per le opere di bonifica idraulica.

Art. 20.

Per provvedere a quanto è disposto nel presente capo e nel decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, è portata a lire 30 milioni la somma di cui all'art. 29 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647, ed a lire 5 milioni la somma di cui all'art. 31 del testo unico medesimo.

CAPO IV.

Disposizioni generali e speciali

Art. 21.

Quando le concessioni di cui al presente decreto e in generale

quello autorizzato dall'art. 16 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, o da altre disposizioni di legge siano assunte da Società cooperative di lavoro e loro Consorzi, il Governo potrà stabilire con decreto Reale che il contributo dello Stato sia loro anticipato fino alla concorrenza di 9|10.

Le anticipazioni ed i pagamenti saranno fatti con le modalità e cautele di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 22.

Il Governo può autorizzare, con le norme da stabilirsi mediante decreto Reale, le Società per azioni concessionarie di opere pubbliche ad emettere, agli effetti dell'art. 171 del Codice di commercio, obbligazioni garantite sui contributi che lo Stato, le Provincie e i Comuni sono tenuti a corrispondere per le opere stesse.

Art. 23.

La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati singolarmente o riuniti in Consorzio ad acquistare le obbligazioni emesse a termini dell'articolo precedente.

Gli Enti morali, Società o Istituti, cui è fatto obbligo di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni stesse.

Art. 24.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente, il Consorzio di credito per le opere pubbliche istituito con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1627 e l'Opera nazionale per i combattenti possono essere autorizzati a concedere per gli scopi indicati nel presente decreto mutui senza interesse a mente dell'art. 5, nonchè mutui di favore con gli interessi di cui all'art. 28 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647 per le opere di bonifica idraulica ed agraria.

Gli interessi e la differenza fra quelli di favore e il saggio ordinario degli interessi per analoghe operazioni saranno corrisposti rispettivamente sugli stanziamenti di cui agli articoli 15 e 20 del presente decreto.

Art. 25.

Con speciale riguardo al Mezzogiorno, alle isole ed alle zone montuose, il Ministero dei lavori pubblici farà compilare piani regolatori per regione o per zona, che coordinino fra di loro con criteri organici, tenendo conto di tutte le esigenze economiche, le strade nazionali, provinciali e comunali ancora da costruire o da completare.

In base a tali piani si potrà provvedere alla concessione di opere per intere reti stradali, a termini dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 26.

A capo dell'Ufficio nazionale per il collocamento e per l'assicurazione contro la disoccupazione, di cui al decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1214, potrà essere nominato un commissario generale, alla diretta dipendenza del ministro d'industria, commercio e lavoro.

Il decreto Reale di nomina determinerà le attribuzioni ed il trattamento del commissario generale.

Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — PANTANO — VISOCCHI — FERRARIS

Visto, *Il guardasigilli* : MORTARA.

I MINISTRI

DELLE FINANZE E DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO ED APPROVVIGIONAMENTI

Visti i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758 e 6 agosto 1914, numero 790;

Considerata la opportunità di concedere, per la ripresa dei traffici, la esportazione dal Regno delle paste alimentari;

Decretano :

Art. 1.

È consentita la esportazione dal Regno di paste alimentari nella misura mensile di quintali 25.000.

Art. 2.

La lavorazione delle paste da esportare può essere richiesta e concessa a tutti gli stabilimenti delle provincie di Napoli e Salerno esclusivamente, e per quel quantitativo di lavorazione che eccede il fabbisogno degli Enti per i quali essi lavorano.

La concessione è fatta dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, su presentazione degli impegni di acquisto delle paste all'estero.

Art. 3.

Le ditte concessionarie dovranno finanziare il grano al prezzo di costo che sarà determinato all'inizio di ciascun semestre dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

Per il 1° semestre il suddetto prezzo è fissato in L. 140 per quintale, consegna a magazzino statale, tele escluse.

Il pagamento dovrà essere fatto da parte delle ditte anticipatamente presso l'Ufficio grano di Napoli.

Art. 4.

I permessi di esportazione sono rilasciati su proposta dell'Ufficio grano di Napoli, nei limiti del quantitativo mensile indicato all'articolo 1.

Sarà applicata una tassa di esportazione su ciascun quintale di pasta, che sarà riscossa al momento del rilascio dei permessi di esportazione. Tale tassa verrà di volta in volta fissata dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi in proporzione al prezzo di vendita all'estero.

Art. 5.

Il pagamento delle paste alimentari esportate deve essere fatto in lire sterline, dollari o franchi svizzeri.

Le ditte esportatrici sono tenute a mettere detta valuta a disposizione del tesoro che l'acquisterà al prezzo del cambio nel giorno della consegna.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano l'abburattamento del grano per la produzione delle semole, le paste da esportare dovranno perciò essere prodotte con semola di tipo unico, 75 per cento. I sottoprodotti della lavorazione sono di proprietà dei singoli stabilimenti.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 dicembre 1919.

Il ministro delle finanze : TEDESCO.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e approvvigionamenti : FERRARIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	81.97	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.50	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 18 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,58 — Londra 49,60 — Svizzera 238,35 — New York 13,21 — Oro 196,65.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 21). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	608867	56 —	Guabello *Annita* fu Secondino, minore, sotto la patria potestà della madre Vineis Maria fu Luigi, vedova di Guabello Secondino, domic. in Mongrando (Novara)	Guabello *Laura Annita Catterina* fu Secondino, minore, ecc. come contro
»	772684	1260 —	Mongiardini *Cristina* fu Ottavio, *nubile*, domic. a Genova	Mongiardini *Eva-Maria-Cristina* fu Ottavio, *minore*, sotto la patria potestà della madre Eva Aranjo, vedova di Mongiardini Ottavio, domic. a Genova
»	772685	1242 50	Mongiardini *Vittoria* fu Ottavio, *nubile*, domic. a Genova	Mongiardini *Agostina-Vittoria* fu Ottavio, *minore*, ecc. come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 novembre 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 16 dicembre 1919
(*Continuazione*)

Presidenza del presidente ORLANDO.

Esposizione finanziaria. — Discussione del disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

SCHANZER. In questo aumento sono compresi solto per 620 milioni le anticipazioni richieste agli Istituti di emissione per coprire necessità di cassa; mentre si comprendono per 1 miliardo i buoni del tesoro ordinari in possesso di detti Istituti e convertiti in anticipazioni straordinarie, per 702 milioni le anticipazioni per ritiro di buoni della Cassa Veneta e per il cambio delle corone austro-ungariche nelle terre liberate e in quelle redente, e per 531 milioni le spese per requisizione di cereali, per acquisti di derrate alimentari all'estero per maggiori sovvenzioni all'ufficio serico ed all'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, nonchè agli agricoltori del Veneto;

c) il debito per la circolazione cartacea di Stato da 2 miliardi e 46 milioni quale era al 31 ottobre 1918 salì a 2 miliardi e 282 milioni al 31 ottobre 1919, compresi i 10 milioni di buoni di cassa emessi senza speciale copertura, essendosi resa necessaria, per il cambio della valuta austriaca e per il ritiro dei buoni della Cassa Veneta, una maggiore emissione di biglietti di Stato e di buoni di cassa durante il periodo di dette operazioni;

d) il debito all'estero, che al 31 ottobre 1918 era verso il Governo inglese e verso la tesoreria federale americana di 13 miliardi e 851 milioni, calcolando le sterline e i dollari alla pari, al 31 maggio 1919 si era elevato a 19 miliardi e 8 milioni - come già fu indicato nelle mie precedenti dichiarazioni - e al 31 ottobre ultimo scorso a 19 miliardi e 984 milioni.

Il sensibile aumento verificatosi nel periodo di tempo dal 1° novembre 1918 al 31 maggio 1919 e ancora più al 30 giugno 1919, data in cui vennero a chiudersi i crediti da parte dei nostri alleati, deriva dal fatto che si dovette far fronte ad ingenti pagamenti a saldo per materiali acquistati durante il periodo della guerra ed in genere a spese inerenti a liquidazioni di contratti, che, col'a cessazione delle ostilità, vennero a regolarsi.

Le spese sostenute nel periodo successivo, e cioè dal 1° luglio ultimo scorso in poi, vennero effettuate mediante prelevamenti su crediti residuati a nostro favore ed in antecedenza aperti dai nostri alleati.

Anche tali spese derivarono in parte dalla necessità di sistemare impegni contratti durante il periodo bellico, ma principalmente esse furono sostenute per provvedere a forti acquisti di derrate e di approvvigionamenti alimentari.

e) i debiti prebellici e quelli rappresentati dai prestiti nazionali non subirono che lievi variazioni, poichè in confronto di 28 miliardi e 373 milioni, quali risultavano al 31 ottobre 1918, ammontavano al 31 ottobre 1919 a 28 miliardi e 497 milioni.

Si aggiunge infine che i versamenti della Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero ammontavano al 31 ottobre 1919 a 660 milioni.

Il debito totale del tesoro al 31 ottobre 1919 si riassume quindi nelle seguenti cifre:

Debito pubblico prebellico e prestiti nazionali per un importo complessivo di . . . . mil. 28,497
Buoni del tesoro ordinari e per forniture militari . » 15,961
Buoni poliennali . . . . » 6,745
Circolazione bancaria a debito del tesoro e circolazione di Stato . . . . » 11,872

Prestiti degli alleati . . . . L. 19,984
Depositi in conto corrente della Cassa depositi e prestiti . . . . » 660

Totale . . . mil. 83,719

Tutti sono d'accordo sulle cause che hanno determinato l'inasprimento dei cambi che oggi non è un fenomeno italiano, ma un fenomeno mondiale.

Come negli altri paesi belligeranti, così anche da noi la guerra ha dato luogo ad un rapida diminuzione delle esportazioni, per lo sforzo dell'industria nazionale concentrato nella produzione dei materiali bellici, ad un enorme aumento delle importazioni, a larghe emissioni di carta moneta per far fronte alle necessità della finanza di guerra. D'altra parte, cessata l'emigrazione ed annullato il movimento dei forestieri, vennero meno le poche risorse sulle quali potevamo contare per equilibrare la bilancia commerciale e dei pagamenti.

Durante il corso della guerra fu possibile, grazie ad accordi internazionali ed a provvedimenti adottati nell'interno del Regno, e grazie anche ai larghi crediti consentitici dagli Stati Uniti d'America e dall'Inghilterra, di mantenere le quotazioni dei nostri cambi entro limiti tollerabili.

Il provvedimento più importante da noi adottato fu la creazione del monopolio dei cambi esercitato dall'Istituto nazionale.

Col cessare delle ostilità le cose cambiarono radicalmente. Le restrizioni internazionali furono tolte, noi abolimmo il monopolio dei cambi. L'America per prima toglieva il controllo sulla sterlina, venivano poi levati i controlli sulle altre divise. Ne seguì un generale inasprimento dei cambi, dovuto principalmente all'indebitamento dell'Europa verso l'America la quale ormai accentra la maggior massa di oro o di crediti.

A causa anche degli eccessi della speculazione i nostri cambi hanno raggiunto in questi ultimi tempi altezze che non possono non cagionarci le più serie preoccupazioni (Commenti).

Si è perciò che ho creduto di cogliere l'occasione della riunione in Roma del Consiglio supremo economico per sollevare in quel consesso la questione dei cambi che dà luogo a vivaci discussioni anche in Francia e in Inghilterra.

Espressi in quella sede il convincimento che siamo oramai arrivati ad un punto in cui gli interessi dei paesi creditori e quelli dei paesi debitori debbono coincidere nel senso della necessità dell'attenuazione dei cambi. Ed in verità i paesi creditori cominciano a soffrire dell'altezza dei cambi quanto i paesi creditori, visto che la anormale condizione dei cambi disorganizza e minaccia di arrestare il commercio internazionale e di paralizzare quindi le esportazioni e le industrie dei paesi che hanno in loro favore cambi troppo alti.

Su mia proposta il Consiglio supremo economico emise un voto col quale, vista l'estrema urgenza di risolvere il problema dei cambi ed in attesa di una soluzione più completa attraverso una cooperazione internazionale, si afferma la necessità di trattare intanto a questione fra gli alleati e si dà incarico ai delegati degli Stati alleati di sottoporre entro un breve termine al Comitato permanente dello stesso Consiglio supremo economico pratiche proposte per una soddisfacente soluzione del problema o almeno per un sostanziale miglioramento della situazione attuale. Ed io confido che questa iniziativa dell'Italia possa portare buoni frutti.

Fra i mezzi pratici per migliorare la condizione dei cambi il più efficace sarebbe senza dubbio quello dell'apertura di crediti, in misura sufficiente e per una certa durata di tempo, tra i paesi alleati ed associati. E ciò che si pensa anche in Francia e in Inghilterra. Entrambi questi paesi cercano di contrarre prestiti in America dove l'Inghilterra ha recentemente conchiusa una operazione di 250 milioni di dollari a mezzo della Banca Morgan. Ed anche noi non abbiamo trascurato, dopo l'abolizione del monopolio e l'attenuazione delle restrizioni sui cambi, di fare attive pratiche per concludere operazioni finanziarie con importanti gruppi bancari americani.

Tali pratiche sono ancora in corso e spero che portino presto a favorevoli conclusioni.

L'America si mostra persuasa della necessità di fare dei crediti all'Europa intera per la sua ricostituzione economica, ma ancora non ha trovato la via e i metodi delle soluzioni concrete.

Niun dubbio che i mezzi empirici per migliorare la condizione dei cambi non sono che rimedi di dubbia efficacia. I veri mezzi per risolvere la situazione consistono nel ricondurre all'equilibrio la bilancia del commercio e nel moderare la circolazione cartacea.

A questi fini noi rivolgiamo i nostri sforzi ed indirizziamo la nostra politica tributaria e di tesoro, la quale si propone come principale obbiettivo la restaurazione del valore della nostra moneta.

Se non raggiungessimo quest'obbiettivo sarebbe vano parlare di diminuzione di prezzi e di un ritorno a più normali condizioni di vita economica.

Quantunque l'alto corso dei cambi abbia la sua origine in fatti cui, nelle attuali condizioni, non è possibile porre subito riparo, ho studiato, in varie guise, di togliere almeno le cause dei maggiori inasprimenti, che potevano essere eliminate: e ciò promuovendo l'emanazione di nuovi provvedimenti o curando la rigorosa applicazione di quelli già emanati.

Così, partendo dal principio che ogni impiego di capitali fuori del Regno e ogni prestito all'estero possono deprimere viepiù il valore della lira, si è disposto, con decreto Luogotenenziale 11 settembre 1919, n. 1674, che le operazioni del genere non possano compiersi senza il previo consenso del ministro del tesoro. Gravi penalità sono state comminate in caso di inosservanza di tali disposizioni.

Con recente decreto, poi, ho provveduto ad ovviare ai gravi inconvenienti o degli accapparramenti della divisa estera o dell'esodo di capitali sotto forma di esportazione di merci. Ho, a tal fine, disposto che per tutte le principali esportazioni fuori del Regno, la relativa divisa sia preventivamente ceduta, e consegnata nel termine di tre mesi, ad una delle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Inoltre ho curato che le vigenti disposizioni riflettenti la cessione dei cambi avessero applicazione rigorosa, ordinando ispezioni nelle Banche autorizzate a tale commercio ed in quelle non autorizzate allo scopo di accertare se il decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919 n. 671, fosse osservato. E dichiaro qui pubblicamente che le eventuali infrazioni alle norme sancite saranno represse con tutto il rigore della legge.

Ho anche con una recente circolare richiamata l'attenzione di tutte le amministrazioni dello Stato sulla necessità di restringere gli acquisti all'estero allo stretto indispensabile.

Trattasi di un insieme di cautele e di provvedimenti che non potranno certamente far cessare un fenomeno, il quale ha assunto aspetti gravi ed ha cause complesse, ma che potranno almeno togliere di mezzo l'azione di alcune cause eliminabili.

I provvedimenti fin qui adottati non sono ancora sufficienti a combattere la speculazione sui cambi che in queste ultime settimane si è aggravata, e merita la più severa considerazione perchè contribuisce ad aumentare tutti i prezzi e quindi il costo della vita.

D'accordo col ministro guardasigilli sto all'uopo studiando altri provvedimenti per colpire questo che è un vero delitto contro la collettività (Vive approvazioni — Applausi).

Onorevoli deputati! Mi sono limitato fin qui ad esporvi le cifre nelle quali si concreta la nostra situazione finanziaria.

Consentitemi ora di fare alcune considerazioni che valgono ad illustrare le cifre stesse e che vi permettano di rendervi conto dei criteri seguiti dal Governo nell'applicazione del suo programma finanziario.

Vi dicevo nelle mie dichiarazioni del 10 luglio ultimo scorso che l'esercizio 1919-920 avrebbe presumibilmente presentato un disavanzo di 2 miliardi e 770 milioni. Abbiamo visto che anche secondo

migliori accertamenti il disavanzo dell'esercizio in corso supera di poco questa cifra nonostante gli ulteriori oneri sopraggiunti.

Per ciò che riguarda l'esercizio 1920-921 il bilancio da me sottoposto al vostro esame presenta un disavanzo che si può approssimamente valutare nella cifra di 2 miliardi e 600 milioni.

È da notare tuttavia che a questa cifra di disavanzo si arriva per aver tenuto conto di tutto il carico degli interessi del debito estero nella somma di circa 1 miliardo e por la grande prudenza usata nelle previsioni delle entrate già esistenti e di quelle recate dai nuovi provvedimenti finanziari, specialmente dalle imposte sugli aumenti di patrimonio dipendenti dalla guerra e sul patrimonio i cui accertamenti non profitteranno che in parte all'esercizio in questione.

Se vogliamo fissare le linee di un bilancio postbellico normale dobbiamo guardare agli esercizi finanziari successivi al 1920-921, esercizi sui quali non eserciteranno più alcuna influenza le spese di liquidazione della guerra, ma nei quali si deve presumere che sarà sistemato definitivamente il debito estero e nei quali inoltre le nuove imposte avranno raggiunto il loro stabile assetto e il pieno gettito di cui saranno capaci.

Anzitutto brevi parole sul debito estero.

Se l'Italia dovesse pagare annualmente un miliardo e parecchie centinaia di milioni in oro per interessi e ammortamento del debito estero senza avere una corrispondente contropartita, la sistemazione del bilancio italiano sarebbe cosa impossibile e la ripercussione di un simile aggravio su tutta l'economia del paese sarebbe nefasta.

Noi abbiamo la contropartita nelle indennità che ci sono dovute dai nemici in base ai trattati di pace (Commenti all'estrema sinistra) e sarà compito della Commissione delle riparazioni, costituita dai trattati stessi, di determinare e liquidare per ciascuno dei paesi alleati l'ammontare di tali indennità e le modalità del loro pagamento.

Per ora mi limito a dire che le indennità che verranno da noi fondatamente reclamate supereranno di molto l'ammontare del nostro debito estero. (Commenti).

L'Italia senza dubbio osserverà i suoi impegni verso gli Stati che l'hanno assistita finanziariamente durante la guerra, ma dobbiamo anche confidare che questi Stati terranno conto della difficile situazione finanziaria in cui si trova il nostro paese e che quindi verranno venire con noi ad opportuni accordi che, pur senza sacrifizio dei loro legittimi interessi, ci permettano di risolvere il problema dell'equilibrio del nostro bilancio e del risollevamento della nostra economia nazionale.

Abbiamo intanto ottenuto qualche concessione riguardo al pagamento degli interessi sul nostro debito estero.

Cessati colla fine di giugno di questo anno gli accordi finanziari che durante la guerra erano stati stretti col Governo inglese, avremmo dovuto cominciare dal 1° luglio a pagare in lire sterline gli interessi sul nostro debito verso l'Inghilterra, il che avrebbe implicato per il tesoro un aggravio annuo di molte centinaia di milioni, a prescindere dalla sottrazione della valuta in lire sterline disponibili e per i bisogni degli approvvigionamenti e del commercio.

Mediante l'accordo da me firmato nel mese di agosto col sig. Chamberlain, cancelliere dello Scacchiere, ottenni il rinvio del pagamento dei detti interessi. E simile rinvio si è fin qui ottenuto nei riguardi del debito verso gli Stati Uniti d'America.

Se non che tutto ciò non ha che un carattere provvisorio ed il Governo rivolge la massima attenzione all'argomento importantissimo della sistemazione del debito estero, la quale non potrà essere attuata se non mediante accordi seriamente ponderati e che tutelino efficacemente i vitali interessi del nostro paese.

I coefficenti di cui bisogna tener conto per una previsione approssimativa circa i risultati dei futuri esercizi sono essenzialmente i seguenti: sistemazione del debito estero, eventuale influenza sul bilancio dei nuovi debiti da contrarre per il consolidamento del debito di tesoreria, gettito probabile delle imposte di nuova istituzione, cessazione di alcuni cespiti della finanza di guerra, incremento ulteriore delle entrate principali. Esaminiamo partitamente ciascuno di questi coefficienti.

Quanto al debito estero dobbiamo ritenere che saranno possibili in tempo non lontano accordi che ci consentano di mettere in valore le indennità a noi spettanti, in guisa da potere sgravare il nostro bilancio degli interessi del debito in parola.

Per ciò che concerne l'influenza sul bilancio dei nuovi debiti da contrarre, gli interessi del nuovo prestito emittendo non giuocheranno o quasi sul disavanzo, visto che la maggior parte del ricavo di esso verrà applicata al ritiro dei buoni del tesoro essendovi quindi compensazione dei relativi interessi. Vi sarà invece influenza sul disavanzo per la parte del prestito che sarà destinata a ritiro di moneta cartacea.

Veniamo ora alle nuove imposte.

Quale potrà essere, a pieno sviluppo, il rendimento della imposta sul patrimonio e dell'imposta complementare sul reddito?

È difficile a questo riguardo fare previsioni che abbiano il carattere di sicura attendibilità, visto che non si conosce esattamente nè l'ammontare della ricchezza nazionale nè la ripartizione di questa ricchezza per categorie di patrimoni.

Vi sono voci autorevoli secondo le quali fra qualche anno le due imposte insieme dovrebbero gittare 2 miliardi. Tenendomi molto al disotto di questa previsione, suppongo un gettito soltanto di 1 miliardo e di 1 miliardo e 250 milioni.

Considerando in quarto luogo i cespiti della finanza di guerra che verranno a cessare nei futuri esercizi, il più notevole di essi è l'imposta sugli ultra-profitti di guerra. Questa imposta nell'esercizio 1920 921 è ancora valutata per 500 milioni. Negli esercizi successivi non giuocherà presumibilmente più che per i residui degli accertamenti, nell'ammontare di alcune centinaia di milioni. Ma le deficienze di bilancio dovute alla cessazione degli accennati cespiti straordinari potranno essere fronteggiate col graduale incremento delle entrate principali, incremento che lascierà presumibilmente ancora un supero a diminuzione del futuro disavanzo.

Si noti infatti che le tasse sugli affari, all'infuori delle nuove provvidenze introdotte coi recenti decreti, furono valutate nel bilancio 1920-921 per 941 milioni, mentre già nel corrente esercizio, calcolate sul gettito del primo quadrimestre, esse renderanno più di 1 miliardo, cifra che si eleverà ancora maggiormente in avvenire. Così pure il gettito dei tabacchi, valutato nel bilancio 1920-921 per 1 miliardo e 500 milioni, tende già nell'esercizio in corso a superare detta cifra e salirà ancora a maggiore importo negli esercizi futuri.

Così ancora la nuova tassa sulle vendite, il cui gettito per ora è preventivato in 300 milioni, potrà, secondo autorevoli valutazioni, dare col tempo un gettito circa doppio dell'attuale previsione.

È poi da ritenere che la graduale abolizione dei freni che attualmente limitano il commercio e il ritorno alla libera concorrenza frutteranno un ulteriore aumento nei proventi delle dogane.

Ed infine la graduale ricostruzione economica del paese, la più intesa ripresa dei traffici e degli affari, l'aumento della produzione e il ritorno alla vita normale dopo la spaventosa crisi che per un lustro ha travagliato il mondo intero, sono tutte circostanze che concorreranno, non v'è luogo a dubitarne, ad un ulteriore incremento dei vari cespiti delle entrate principali che costituiscono il saldo fondamento del nostro edificio finanziario.

Quindi, e salvo quelle incognite che ogni grande gestione finanziaria racchiude, il disavanzo medio dei prossimi esercizi, tenuto conto di tutti i coefficienti fin qui esaminati ed anche del ritardo nel gettito delle due nuove grandi imposte, ritardo che troverà per alcuni anni un compenso nel ricavo della imposta sugli aumenti di patrimonio dipendenti dalla guerra, potrebbe aggirarsi sulla somma di mezzo miliardo.

Questa somma non è certo tale da preoccuparci eccessivamente.

Anche se il disavanzo dei prossimi esercizi dovesse alquanto superare una siffatta previsione, non sarebbe invero cosa da sorprendere che un paese, uscito dalla più grande guerra che la storia ricordi, non possa subito conseguire il pareggio del suo bilancio.

Ad ogni modo il presunto disavanzo potrà e dovrà essere in gran parte fronteggiato mediante una severa ed energica politica di economie.

Non vi è nulla di più evidente e di più urgente oggi che di fare sul serio delle economie; e pure, diciamolo francamente, nessuna politica è più difficile ad attuare di una rigida politica di economie, e ciò per le formidabili resistenze che essa incontra negli interessi che turba e ferisce.

Tutti sono di accordo a parole che bisogna fare delle economie, ma ben pochi in concreto sono disposti a subire le conseguenze delle economie genericamente invocate. Tutti, individui, partiti, amministrazioni di Stato, Enti autonomi, domandano continuamente aumenti di spese, sicchè le energie di un ministro del tesoro oggi in buona parte si consumano nel resistere alla crescente marea delle innumerevoli richieste di spesa. (Commenti).

Se non vogliamo andare incontro alle conseguenze più gravi e disastrose, dobbiamo finalmente mettere d'accordo la nostra azione pratica con la nostra visione teorica della situazione finanziaria. È tempo che l'insegna della nostra vita amministrativa e finanziaria non sia più il « video meliora proboque deteriora sequor », è tempo che la nostra vita pubblica e privata, s'inspiri ad un maggiore senso di austerità, in relazione ai non disconoscibili pericoli che il continuare di una vita facile e dispendiosa racchiude per il nostro avvenire anche prossimo.

Volendo schematizzare in poche cifre il bilancio di spesa dello Stato, e tenuto conto anche della spesa di personale delle ferrovie e di quella per gli ufficiali richiamati dal congedo ancora in servizio, appare che *grosso modo* sopra una spesa di 10 miliardi e mezzo circa, un terzo rappresenta spesa per gli interessi dei debiti, un terzo spesa per il personale e un altro terzo la spesa per tutti gli altri servizi dello Stato, compresi in quest'ultimo terzo 1 miliardo e 109 milioni per le pensioni di guerra, 799 milioni di spese militari e 767 milioni di spese afferenti alle entrate.

Sulla spesa effettiva di 9 miliardi e 535 milioni del bilancio 1920-921, la spesa del personale civile e militare, senza le ferrovie e senza gli ufficiali richiamati dal congedo, sale a 2 miliardi e 280 milioni, ivi compreso il debito vitalizio.

L'onere per tale titolo anche in questi ultimi tempi si è accresciuto in modo notevole. Furono infatti migliorate le condizioni economiche del personale postelegrafico, degli insegnanti delle scuole medie, superiori e agrarie, della pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, dei carabinieri, delle guardie di città, degli ufficiali e dei sottufficiali, dei cancellieri, degli esattori delle imposte, dei salariati, degli avventizi e dei pensionati.

Con provvedimento generale furono applicati i ruoli aperti nelle Amministrazioni centrali e con provvedimento recente i ruoli stessi vennero estesi ai personali provinciali. Trovasi ora in corso l'applicazione ai personali appartenenti ai ruoli tecnici.

Alla somma di 2 miliardi e 280 milioni si aggiungono le spese del personale delle ferrovie dello Stato, impostate nel bilancio di quell'azienda per un miliardo circa, e quelle per gli ufficiali richiamati dal congedo, conteggiate a carico delle spese straordinarie per la guerra.

L'onere complessivo così supera i tre miliardi e mezzo. Anche una lieve riduzione percentuale su questa somma potrebbe fruttare al bilancio dello Stato centinaia di milioni di minore carico.

Non è possibile in questo momento, nè conveniente, per il rincaro della vita, ridurre gli stipendi. Ma in avvenire, col graduale miglioramento della moneta, essi saranno sicuramente più che rimunerativi, è bene che la classe degli impiegati lo tenga presente. D'altronde, se non è possibile ridurre gli stipendi, non resta altra via di soluzione che ridurre il personale (Approvazioni — Commenti).

Anche questo problema è estremamente difficile per gli ostacoli quasi insuperabili che s'incontrano a licenziare chiunque una volta abbia posto il piede nelle pubbliche Amministrazioni. L'opera di riduzione del personale non può essere immediata, automatica e meccanica.

Occorre prima, e rapidamente, sfrondare e semplificare i servizi, sopprimere gli organi e le funzioni inutili, ridurre gli organici alla forza strettamente necessaria, sfollandoli anche degli incapaci e di coloro che non diano un sufficiente rendimento di lavoro.

Noi abbiamo iniziato quest'opera, istituendo le Commissioni per la semplificazione dei pubblici servizi e presentando alla Camera il disegno di legge per la semplificazione dei controlli, attuando un nuovo ordinamento delle pensioni e dettando norme per l'eliminazione dai ruoli degli incapaci. Ma non esito a dire che su questa via bisognerà fare dei passi più arditi e risoluti, non limitandosi semplicemente alle riforme di ordine burocratico, ma affrontando in tutta la sua integrità la grande riforma amministrativa, sia nei riguardi degli organismi di Stato, sia nei riguardi delle Amministrazioni locali ed autarchiche.

È questo uno dei grandi compiti che questa nuova Legislatura ed i Governi che ne saranno l'espressione dovranno assolvere (Commenti).

Le spese militari, escluse quelle per il personale e per gli ufficiali, figurano nel bilancio 1920-921 per l'importo di 799 milioni. In confronto di questa somma il nuovo ordinamento dell'esercito che riduce la forza bilanciata a duecentomila uomini, rappresenterà una diminuzione di spesa.

Per ciò che riguarda le spese di guerra e di liquidazione della guerra, lo sforzo del Governo è diretto a ridurle sempre più, fino a cessazione completa. Abbiamo provveduto alla riduzione dei quadri degli ufficiali che porterà la dispensa di un grande numero di ufficiali dal servizio attivo permanente.

Il ritmo delle riduzioni delle spese militari straordinarie è stato ritardato dagli avvenimenti, ma non risponde alla realtà delle cose quanto viene spesso affermato, cioè che le spese militari continuino oggi ancora come in tempo di guerra (Interruzioni all'estrema sinistra).

In buona o in mala fede si confondono a questo proposito i pagamenti con le autorizzazioni di spese.

I pagamenti per effetto del ritardo con cui taluni impegni vengono a maturazione, per la liquidazione dei contratti di fornitura di guerra, per le stesse maggiori spese inerenti alle operazioni di smobilitazione e per semplici regolarizzazioni contabili, figurano ancora, mensilmente, in misura assai elevata, ma le autorizzazioni di spese, invece, sono notevolmente diminuite.

A prescindere dalle somme autorizzate per rimborsi al contabile del portafoglio e per speciali bisogni, i fondi autorizzati per spese militari e per sussidi militari che, dopo la dichiarazione di armistizio, nel novembre 1918, ammontavano mensilmente a 1 miliardo e 384 milioni, si sono ridotte al miliardo nel luglio di quest'anno, a 665 milioni nel settembre, a 390 milioni nel novembre.

E ripeto che ogni sforzo sarà fatto da noi perchè la ulteriore riduzione di queste spese, sino a cessazione completa, proceda col ritmo più accelerato possibile.

Per ciò che riguarda le pensioni di guerra e l'assistenza militare le somme inizialmente impostate nel bilancio dell'esercizio in corso, hanno dovuto essere notevolmente aumentate durante l'esercizio stesso, in relazione all'impulso dato al servizio di liquidazione delle pensioni di guerra ed alla smobilitazione.

Lo stanziamento iniziale per pensioni privilegiate di guerra da 450 milioni è stato portato, con successive variazioni a 1 miliardo e 91 milioni, lo stanziamento per soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, è salito alla cifra di 464 milioni.

La spesa ordinaria per le pensioni di guerra è ancora destinata a crescere, ma si assesterà, secondo valutazioni che non hanno che carattere di provvisorietà, su un miliardo e 200 milioni annui per

un certo numero di anni, dopo il quale periodo detta spesa decrescerà rapidamente. Anche la spesa per i sussidi dovrà man mano decrescere notevolmente.

La soppressione del Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra non può, nè deve avere il significato di un cambiamento d'indirizzo per quel che riguarda l'impulso dato alla liquidazione delle pensioni stesse.

Sento il dovere di esprimere il più vivo rammarico per l'allontanamento dall'Amministrazione dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra dell'on. Da Como, il quale aveva portato nell'adempimento del suo ufficio di ministro tutto il nobile fervore della sua anima generosa, intensificando in misura sempre crescente il lavoro di liquidazione delle pensioni e meritandosi la riconoscenza dei combattenti, delle loro famiglie e di tutto il paese (Approvazioni).

Il programma di chi raccoglie la successione dell'on. Da Como non può che essere di inspirarsi alle direttive che hanno guidato la feconda opera sua. Ed io sono sicuro che il mio valoroso collaboratore, on. Belotti, al quale principalmente rimane affidata la cura di dirigere l'amministrazione in discorso, le dedicherà tutto il meglio delle sue energie.

La soppressione del Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra ha invece un altro significato assai evidente. Essa rientra infatti nel programma generale delle economie, trattandosi di un'amministrazione che non ha che una vita precaria e dovrà scomparire con l'adempimento dei compiti che le sono affidati, e ciò a somiglianza di altre amministrazioni create per i fini della guerra o per la liquidazione delle conseguenze di essa.

Voci: Si riposi! Si riposi!

(L'onorevole ministro si riposa per alcuni minuti).

SCHANZER, ministro del tesoro. Non mancarono in questo ultimo periodo provvedimenti di carattere sociale.

Così le camere di commercio all'estero furono dotate di maggiori fondi e organi speciali si istituirono per facilitare le relazioni commerciali con le altre nazioni.

Furono adottate norme intese a facilitare gli impianti idroelettrici ed a favorire l'estensione della trazione elettrica sulle linee delle ferrovie dello Stato.

Vennero autorizzati fondi per opere pubbliche, quali il completamento dell'acquedotto pugliese, importanti lavori portuali e riparazioni di danni recati da terremoti.

Oltre che per i sussidi ai congiunti bisognosi dei richiamati alle armi, anche per soccorsi alle famiglie dei militari morti o feriti in guerra e per la tutela degli orfani di guerra, furono consentite cospicue somme.

Vennero concessi ulteriori mezzi per combattere la disoccupazione involontaria e autorizzate provvidenze rivolte a costituire una cassa di previdenza contro la disoccupazione.

Fu provveduto alla istituzione di organi diretti a combattere l'analfabetismo, facilitando l'istruzione degli adulti analfabeti.

Anche le terre redente non vennero trascurate e fondi notevoli vennero inscritti per il loro assetto. Il Governo ha poi sciolto l'impegno assunto per il definitivo regolamento della valuta nelle nuove Provincie. Il sacrifizio che ne deriverà, una volta tanto, all'erario e che avrà la sua ripercussione sul debito di tesoreria, in quanto si provvederà in notevole parte con buoni del tesoro, è certamente grave. Ma è un sacrifizio che non rimpiangiamo perchè rappresenta un atto di solidarietà di tutta l'Italia verso i fratelli che si sono uniti a noi, atto di solidarietà che certo sarà da essi apprezzato al suo giusto valore.

Provvedimenti furono adottati anche per il completamento della rete ferroviaria nel Trentino.

Altre somme vennero accordate allo scopo di fornire alle Società cooperative di consumo ed ai loro Consorzi, agli Istituti di consumo e ad altri Enti autonomi di consumo di carattere pubblico i mezzi per acquistare e conservare i generi di prima necessità e distribuirli a modici prezzi ai consumatori. Furono accordati mutui pure a favore di Società cooperative di consumo e loro Consorzi, di Istituti ed Enti autonomi di consumo di carattere pubblico.

Notevoli somme furono consentite a favore dei consumi popolari.

Anche per le opere di bonifica furono consentite disposizioni intese a facilitarle, sì da permetterle una sensibile ripresa dei lavori nella zona veneta. Per incoraggiare la venuta dei forestieri fu poi stabilito un fondo destinato all'incremento delle industrie turistiche.

La Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a concedere mutui a condizioni di favore per l'acquisto di terreni e fabbricati e impianti di colonie agricole per orfani dei contadini morti in guerra. Fu anche dato assetto alla Cassa invalidi per la marina mercantile con notevole beneficio per gli inscritti e fu risoluto il problema delle pensioni al personale delle Amministrazioni dello Stato ed ai ferrovieri.

Una delle maggiori cause dell'incremento inquietante delle spese fu la creazione, durante la guerra, di una serie di gestioni fuori bilancio. Queste gestioni risposero in gran parte, bisogna riconoscerlo ad indeclinabili necessità dello stato di guerra.

Ma non si può d'altra parte negare che lo sparpagliamento di spese e di responsabilità che, per la mancanza del controllo e dell'azione coordinatrice del tesoro, si è verificato in tali gestioni, è stato causa di non pochi danni ed inconvenienti.

Da quando assunsi l'ufficio dovetti persuadermi della necessità di ricondurre le gestioni fuori bilancio nell'ambito della normale applicazione delle leggi di contabilità.

A tal fine ho disposto accurate ispezioni nelle varie Amministrazioni dello Stato, anche nell'intento di ottenere una sollecita resa di conti.

Ho pure rivolta particolare attenzione a che l'alienazione del materiale bellico residuato dalla guerra e non più occorrente per le esigenze militari, procedesse in modo sollecito e proficuo per l'erario; e a tal uopo ho provveduto ad inviare, presso i diversi enti incaricati della raccolta e delle alienazioni, ispettori, con l'incarico di compilare appositi inventari dei materiali e di sorvegliare le vendite e il versamento al tesoro delle somme ricavate. E, sempre in questo campo, ho rivolto le mie cure ad ottenere una rapida sistemazione delle pratiche di ricupero delle ingenti somme dovute allo Stato per materie somministrate ai fornitori che contrassero impegni con le Amministrazioni militari. Provvidi pure, mediante funzionari del tesoro, ad ispezionare la gestione dei nuovi servizi nelle terre liberate e ad accertare come procedeva la resa dei conti relativa all'organizzazione delle anticipazioni concesse agli uffici provinciali scolastici.

Nè ho tralasciato dall'apportare un efficace riscontro su talune forme di attività industriale e commerciale, svolte dallo Stato per considerazioni di ordine sociale e che, per la loro indole, hanno costituito delle gestioni fuori bilancio, come gli approvvigionamenti e consumi alimentari, i trasporti marittimi, l'approvvigionamento dei carboni e i combustibili nazionali.

Con l'azione per tal modo finora spiegata e con quella che mi riprometto ancora di svolgere, confido di ricondurre nell'orbita della legge l'amministrazione ordinaria e di eliminare tutti quegli organi speciali che furono una necessità imposta dalla guerra, ma che oggi non hanno più ragione di sussistere.

Il programma finanziario del Governo da me esposto il 10 luglio ultimo scorso s'imperniava nel concetto che, mediante un complesso ordine di provvedimenti, i nostri sforzi dovessero mirare non solo a ricondurre all'equilibrio il bilancio dello Stato, ma anche a risanare gradatamente la situazione anormale del debito e della circolazione, determinatasi per effetto ed a causa dell'enorme sforzo finanziario fatto dal paese durante la guerra e del larghissimo appello al credito che, per i fini della finanza di guerra, dovette fare lo Stato.

Parlando allora dell'imposta sul patrimonio io dissi che, a parte il suo significato morale, sociale e politico, essa avrebbe dovuto tendere al duplice scopo di contribuire ad equilibrare il bilancio e di fornire i mezzi per restituire a più normali condizioni l'economia monetaria.

Se per un colpo di bacchetta magica si fossero potuti immediatamente prelevare sulla ricchezza nazionale i 20 miliardi ai quali avevo accennato come probabile ricavo dall'imposta sul patrimonio, per diminuire il debito e la circolazione e per dare sollievo, con lo sgravio d'interessi, al bilancio dello Stato, il risanamento della situazione finanziaria sarebbe stato un fatto compiuto. Ma come, nel campo della scienza, altro è la meccanica pura, altro la meccanica applicata, così nel campo finanziario le realizzazioni devono tener conto delle inevitabili resistenze o degli ostacoli pratici di tempo e di modi da superare.

Io avevo del resto preavvisato fino dalle mie prime dichiarazioni che l'imposta sul patrimonio avrebbe dovuto essere ripartita e riscossa in un congruo numero di anni per non isconvolgere la vita economica del paese e per non suscitare il pericolo di crisi dei valori mobiliari o immobiliari.

Si pensò dapprima di ripartire l'esazione del tributo in un periodo variabile dai quattro agli otto anni, secondo che si trattasse di patrimoni mobiliari od immobiliari, ma, addentrandosi nello studio dell'argomento, il Governo si convinse che, date le condizioni odierne estremamente delicate di un'economia, che a poco a poco risorge dopo un periodo di gravissima crisi, l'accennata rateazione sarebbe stata insufficiente.

Costretti a pagare l'imposta nei periodi accennati i contribuenti avrebbero dovuto o realizzare affrettatamente i loro titoli e vendere le loro case o le loro terre, con danni incalcolabili per l'economia nazionale, o avrebbero dovuto prendere denari a mutuo per pagare l'imposta, e ciò a condizioni onerose.

Si sarebbe dovuto creare un apposito Istituto che anticipasse ai contribuenti le somme all'uopo necessarie. Ma in tal modo si sarebbe avuto per primo effetto un ulteriore considerevole aumento di quella circolazione di biglietti che invece dobbiamo con ogni mezzo limitare e ridurre.

Per queste considerazioni e visto che il prelevamento dell'imposta nel periodo da quattro a otto o dieci anni ci avrebbe da un lato permesso di raggiungere con sollecitudine il fine di moderare il debito fluttuante e la circolazione, e avrebbe dall'altra parte disorganizzata la vita economica del paese, non ci rimaneva che ripartire la imposta in questione sopra un più lungo periodo di tempo che fu fissato in trenta anni.

Con ciò rimane immutato il carattere dell'imposta che è commisurata sul patrimonio. Il carattere di un'imposta si giudica dalla base imponibile e nessuno può negare che la base imponibile è il patrimonio, non il reddito.

Ciò non muta per il fatto che si è data al contribuente, che non voglia o non possa decurtare annualmente il suo patrimonio, la possibilità di pagare l'imposta sul proprio reddito. (Commenti).

L'imposta agirà così come un freno delle spese voluttuarie ed inutili ed avrà un carattere educativo in quanto permetterà a coloro che sapranno imporre un limite alle proprie spese di conservare intatto e di aumentare il proprio patrimonio.

La ratizzazione, in un lungo periodo di tempo, del pagamento dell'imposta rendeva d'altra parte necessaria una grande operazione di credito la quale avesse l'effetto di anticipare in parte il gettito dell'imposta stessa per poterne applicare il ricavo ai fini per i quali l'imposta venne originariamente concepita.

Maturati gli studi sull'argomento si vide che questa operazione di credito non poteva consistere in un prestito forzoso. Qualunque prestito forzoso, in qualsiasi maniera ideato e congegnato, presuppone sempre, se non vuole essere una spogliazione, l'accertamento

Invece lo Stato ha bisogno di ottenere rapidamente delle disponibilità per togliersi dall'attuale ardua situazione.

Si è molto parlato, si parla e si discute all'estero della convenienza di emettere grandi prestiti a premi. Abbiamo studiato anche questo argomento e siamo venuti alla conclusione che, pur non respingendo *a priori* l'idea del prestito a premi, non dovendo il tesoro nelle attuali condizioni respingere alcun espediente finanziario, non era prudente di affidare oggi il risanamento della nostra situazione ad una forma di prestito la quale, date le abitudini dei nostri capitalisti e risparmiatori, non offriva sufficiente garanzia per un collocamento nelle larghissime proporzioni che sono richieste dalle necessità del momento.

Ciò posto non vi era altro partito da prendere che quello di ricorrere ad un prestito libero, facendo appello al patriottismo e sovra tutto al senno dei capitalisti e risparmiatori italiani. Essi non possono non comprendere che oggi salvare la finanza dello Stato significa salvare l'economia nazionale e con essa le loro private fortune. (Commenti).

Contro il prestito si sono elevate delle critiche.

Si è detto che col nuovo prestito si continua sulla via dell'indebitamento dello Stato. Ma bisogna invece considerare che, data la destinazione del prestito al graduale ritiro del debito di tesoreria creato durante la guerra, non si tratta qui di nuovo indebitamento, ma di consolidamento del debito esistente.

Si vuole o non si vuole il consolidamento del debito e la prudente moderazione della circolazione per frenare l'ascesa dei prezzi e per ridare valore alla moneta? Se sì, bisogna mettere il ministro del tesoro in grado di non stampare nuovi biglietti, unica risorsa alla quale egli potrebbe altrimenti ricorrere, in attesa che le nuove e maggiori imposte diano man mano il loro gettito. (Commenti).

Si è anche trovato da taluni che lo Stato paga troppo caro il denaro che gli occorre e favorisce troppo i capitalisti.

A questo proposito bisogna dire che se si cerca il denaro sul mercato libero, occorre pagarlo per quel che costa.

La cosa più importante nella emissione di un prestito è quella di assicurarne il successo, e ciò per il credito interno ed estero dello Stato.

Fu lungamente studiata l'opportunità di emettere un titolo 3 e mezzo per cento ed è manifesto che un simile titolo, per i suoi pregi presenti e futuri, non poteva non incontrare tutte le simpatie del Governo.

Ma dopo diligenti indagini sulle condizioni del mercato, dovemmo convincerci che un titolo 3 e mezzo per cento, anche se munito del privilegio della esenzione dall'imposta sul patrimonio, non avrebbe trovato sufficiente collocamento sul mercato stesso. (Commenti vivaci e prolungati).

D'altronde mi basti avvertire che paesi assai più ricchi di noi hanno emesso recentemente prestiti a condizioni più onerose di quelle del nostro nuovo prestito. E basti ricordare che recentemente lo stesso Governo inglese ha dovuto elevare il saggio d'interesse dei buoni del tesoro 4 e mezzo e 5 per cento alla misura uniforme del 5 e mezzo per cento perchè la vendita dei buoni stessi con tasso inferiore era insufficiente a provvedere all'erario inglese i fondi di cui abbisogna.

Si pensi pure che se avessimo costretti i contribuenti a pagare subito o in pochi anni l'imposta sul patrimonio, essi avrebbero dovuto mutuare il danaro pel pagamento dell'imposta a condizioni anche più onerose di quelle alle quali lo Stato prende oggi il denaro a mutuo mediante il nuovo prestito.

In sostanza è lo Stato che prende il danaro a mutuo in luogo dei contribuenti e anticipa a sè stesso il gettito dell'imposta, mentre i contribuenti col pagamento dell'imposta provvedono al servizio degli interessi.

Noi confidiamo e speriamo che il prestito sarà collocato largamente. Quanto più larghi saranno i risultati del prestito, tanto più sicuramente si raggiungeranno i fini della graduale diminuzione del

tanto più presto il nostro medio circolante riacquisterà il suo antico valore (Commenti).

Il risanamento della finanza dello Stato non è fine a sè stesso, ma è mezzo per la ricostruzione economica del paese.

Il punto nero della nostra situazione economica, come di quella di quasi tutti i paesi d'Europa, sta sempre nella difficoltà di superare, senza troppo gravi scosse, i due o tre prossimi anni.

Può sembrare ormai un luogo comune l'affermare che bisogna intensificare il lavoro, aumentare la produzione, dare impulso alle esportazioni, ma sono verità che non si ripètono mai abbastanza, perchè in esse consiste la speranza della nostra futura salvezza economica. (Commenti).

È innegabile che la nostra produzione è diminuita e che non si lavora col fervore che sarebbe necessario per creare i contro lavori di quanto ci occorre per la vita e per le industrie, mentre controversie di carattere sociale e politico troppo spesso arrestano l'attività economica del paese.

D'altra parte i consumi, specie delle derrate alimentari, sono notevolmente aumentati, il che, se può essere ragione di compiacimento come indice del più elevato tenore di vita delle nostre popolazioni, contribuisce tuttavia ad aggravare i termini del problema del nostro equilibio commerciale.

Quanto ai consumi di lusso, le classi ricche purtroppo non sembrano voler intendere il mònito dei tempi e continuano a sperperare mezzi in spese voluttuarie, con danno morale ed economico della collettività. (Commenti).

Nel 1918 la nostra bilancia commerciale presentava un disavanzo di circa 12 miliardi e mezzo. Quanto al 1919 i dati provvisori per il periodo gennaio settembre sono i seguenti: importazione 12 miliardi e 334 milioni, esportazione 3 miliardi e 190 milioni, disavanzo 9 miliardi e 144 milioni.

La cifra delle esportazioni supera, è vero, quella del periodo prebellico, ma ciò è dovuto non alla quantità delle esportazioni, sibbene al valore grandemente aumentato delle merci.

Prima della guerra, come già ebbi ad accennare, avevamo, per saldare il disavanzo della bilancia dei pagamenti, due notevoli risorse, le rimesse degli emigranti e il movimento dei forestieri. Sono due risorse nelle quali dobbiamo confidare anche per l'avvenire. Certo la nostra emigrazione attraversa oggi un periodo di disorientamento, ma è sperabile che essa trovi di nuovo le sue vie e possa nel futuro battere in condizioni economiche e sociali anche migliori che nel passato.

Le rimesse dei nostri emigranti, le quali hanno per noi un grande valore non solo finanziario, ma anche morale e politico, tornano a mano a mano ad affluire ai nostri Istituti di credito ed alle nostre casse postali di risparmio.

Dobbiamo considerare i nostri emigranti come sempre intimamente legati alla patria ed usare quindi loro tutti i massimi riguardi.

Si è perciò che abbiamo creduto conveniente esentare le rimesse degli emigranti dall'aggravio dell'imposta sul patrimonio. (Benissimo!).

Le cure del Governo si rivolgono anche al ristabilimento del movimento dei forestieri.

Ho già detto che è stato creato a tal uopo un ente apposito per lo sviluppo del turismo in Italia. E credo lecita la speranza che, una volta superata la presente crisi degli alberghi, il movimento dei forestieri riprenderà più forte di prima della guerra e darà frutti assai più larghi che nel periodo prebellico.

Non è certo questa la sede per trattare del problema doganale, che sarà uno dei maggiori temi delle discussioni e delle deliberazioni della nuova legislatura.

Il fine della riforma doganale dev'essere economico più che fiscale e non è possibile oggi avere in questa materia degli indirizzi definitivi perchè tutto il mondo economico europeo ed extraeuropeo è in un periodo di riassestamento e perchè la Germania ed i nuovi sentano ancora in questo campo delle incognite, sia circa le loro direttive, sia circa la loro rispettiva potenzialità commerciale ed industriale.

Ai Governi non è consentito teorizzare di liberismo o di protezionismo, ma è loro dovere soprattutto seguire con occhio attento le vicende ed i nuovi atteggiamenti del commercio internazionale e le tendenze politiche dei vecchi e dei nuovi Stati in materia daziaria. Credo tuttavia che la nostra tendenza debba essere verso una maggiore libertà del commercio.

Senza dubbio all'Italia si apre innanzi un amplissimo campo d'azione nei nuovi Stati e nel prossimo Oriente, dai quali sarebbe sommamente giovevole per noi poter trarre in larga misura materie prime restituendo loro nostri prodotti. Avremmo in questa ipotesi i cambi a nostro favore, mentre ora siamo nella disagiata condizione di acquistare le materie prime all'estero ad alti cambi e di esportare i nostri prodotti in paesi a valuta deprezzata.

Il problema dello sviluppo delle esportazioni è il problema fondamentale della futura economia italiana. E poichè esportazioni ed importazioni sono termini correlativi ed inscindibili; dobbiamo, a mio avviso, avviarci a togliere gradatamente i vincoli che ancora inceppano la libertà del commercio, con una riserva, tuttavia, per quel che riguarda le importazioni destinate a soddisfare bisogni di puro lusso.

Onorevoli deputati! Durante la guerra tutte le nostre energie erano indirizzate alla vittoria; ora occorre che esse tendano alla risoluzione dei problemi finanziari ed economici che sono problemi di esistenza e la cui favorevole soluzione soltanto ci consentirà di raccogliere i frutti della vittoria riportata sui campi di battaglia.

I critici del Governo dicono che nel concretare i provvedimenti finanziari esso non ha avuto abbastanza audacia e che non ha gravato abbastanza la mano sui contribuenti.

Io credo che qualche merito ci spetti per esserci assunta la responsabilità di rompere gli indugi e di porre davanti al paese e al Parlamento un vasto complesso di provvidenze intese alla soluzione del problema della finanza statale.

Abbiamo dato subito al bilancio dello Stato più di un miliardo di nuove entrate le quali, a pieno sviluppo, potranno raggiungere od anche oltrepassare i due miliardi, ed abbiamo così avviato il bilancio stesso al suo futuro equilibrio.

Fra tutti i popoli, la cui economia è stata sconvolta dal turbine della guerra, noi siamo stati i primi ad affrontare risolutamente il problema della restaurazione finanziaria (Commenti).

Abbiamo gettato le salde basi di un grande edifizio tributario che i nostri successori continueranno e perfezioneranno. La nostra opera è certo emendabile e perfettibile, ma è soltanto da oggi che l'Italia avrà un sistema fiscale capace di fronteggiare qualsiasi bisogno, di accertare i patrimoni ed i redditi, mentre col nostro vecchio sistema fiscale eravamo costretti a tartassare soprattutto la proprietà fondiaria senza poter colpire adeguatamente la ricchezza mobiliare.

Abbiamo per ora adottato delle aliquote miti come quelle che facilitano l'opera del fisco e diminuiscono la spinta alla frode fiscale.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

S. E. Scialoja. — Reduce da Londra e Parigi, è giunto, ieri, a Roma l'onorevole ministro degli affari esteri. Trovavansi a riceverlo alla stazione S. E. il sottosegretario di Stato agli esteri, conte Sforza, l'on. senatore Maggiorino Ferraris, il prefetto ed altri funzionari.

Roma a Dante Alighieri. — Il sindaco di Roma, on. Apolloni, ha scritto al sindaco di Ravenna aderendo alle onoranze che questa tributerà alla memoria di Dante nel 1921, fra le quali la sostituzione di una porta artistica in bronzo a quella dell'attuale in legno chiudente la tomba del sommo poeta

La Giunta e il Consiglio stabiliranno quanto occorrerà per il tributo di Roma alla geniale iniziativa.

La festa degli alberi. — Ieri, a Roma, sui declivi dei Parioli, si è celebrata la tradizionale « festa degli alberi » interrotta durante gli anni di guerra. Vi intervennero tutte le autorità civili e militari, le scolaresche municipali e gran folla.

Parlarono, acclamati, il sindaco di Roma e l'on. sen. Lanciani a nome del ministro dell'istruzione pubblica.

Le scolaresche, al suono dell'Inno Reale, sfilarono avanti al palco delle autorità e si riversarono poscia a dare inizio alla piantagione degli arbusti, alcuni dei quali furono interrati sul posto dove cadde Enrico Cairoli.

Camera di commercio italo-peruviana. — Ieri, a Genova, nella sede della Camera di commercio è stata solennemente inaugurata la Camera di commercio italo-peruviana,

Sono intervenuti alla cerimonia il generale Benavides, ministro del Perù presso il Quirinale, i rappresentanti delle autorità civili e militari, dei consolati, il senatore Ronco, le notabilità del commercio, della navigazione e delle finanze più specialmente in relazione col Perù e con l'America latina e numerosi membri della colonia peruviana.

Hanno pronunciato applauditi discorsi il comm. Oberti, presidente della Camera di commercio, il senatore Ronco presidente onorario della Camera di commercio italo-peruviana, il generale Benavides, il cav. Solari presidente effettivo della costituenda Camera di commercio.

Nella serata la Camera italo-peruviana ha offerto un banchetto in onore del ministro del Perù.

Prestito nazionale. — La Cassa di risparmio di Torino, ha deliberato di sottoscrivere per 100 milioni al nuovo prestito nazionale.

Aeronautica. — Il dirigibile « Angelo Berardi », partito alle ore 5 dell'altrieri dall'aeroscalo di Ciampino, giungeva regolarmente all'aeroscalo di Firenze alle ore 10. Dopo una sosta di circa un'ora, lasciato materiale e passeggeri, riprendeva alle ore 11 il volo per Verona.

Alle ore 16 prendeva terra presso l'Isola della Scala e alle ore 21 atterrava a Boscomantico.

Congresso. — L'Associazione Trentina fra gli ex-combattenti nel R. esercito terrà il 28 corrente il suo primo Congresso a Trento.

In tale occasione sarà fatta la solenne consegna della medaglia d'oro al valor militare al volontario trentino sottotenente Stefanelli.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

MESSICO, 17. — La risposta del Messico ai rappresentanti degli Stati Uniti circa l'arresto dell'agente consolare Jenkins è stata consegnata all'ambasciatore nord-americano.

Il governo messicano dichiara in questa nota che la liberazione dietro cauzione di Jenkins toglie ogni motivo di diffidenza tra i due paesi e sostiene che la detenzione dell'agente consolare era legale.

LONDRA, 17. — Il divieto sulla esportazione del carbone è stato messo in vigore in tutti i porti del canale di Bristol.

La dogana ha lasciato partire tutti i vapori al disotto di milleseicento tonnellate con carichi per la Francia, l'Italia e l'Irlanda ed ha diretto queste navi sui porti della Marsey, del Tamigi ed altri porti inglesi.

Questo divieto implica l'annullamento dei contratti con gli importatori esteri, ma la perdita finanziaria sarà a carico dello Stato.

Nei circoli ufficiali, si dichiara che tale provvedimento è stato preso in seguito a deliberazione del controllore dei combustibili, il quale ritiene necessario di conservare il carbone per i bisogni domestici.

Il *Board of Trade* annunzia che la produzione del carbone per la settimana terminata il 6 dicembre è stata di 4,808,534 tonnellate.

È il più alto rendimento ottenuto dopo il mese di maggio scorso.

LONDRA, 17. — A datare dal 1° gennaio sarà permessa la esportazione di carbone coke e di combustibili manifatturati dal Regno Unito per tutte le destinazioni, salvo la Russia, la Germania, l'Ungheria, l'Austria, la Turchia e la Bulgaria; ma sarà sempre necessario ottenere l'autorizzazione preliminare del controllore dello Stato o del suo rappresentante a Glascow, Newcastle, Liverpool e Cardiff.

Quest'ultimo provvedimento indica che il Governo vuol serbare il controllo sulla esportazione di questo prodotto.

PARIGI, 18. — L'*Echo de Paris* ha da Ginevra:

Secondo un telegramma da Costantinopoli al *Lokal Anzeiger* Enver Pascià è stato incoronato re del Turkestan.

WASHINGTON, 18. — Il senatore Knox ha nuovamente tentato senza riuscirvi, di far discutere al Senato la mozione stabilente la cessazione dello stato di guerra tra gli Stati Uniti e la Germania.

PARIGI, 18. — Negli ambienti politici si afferma che nessun passo ufficiale è stato fatto dai governi francese od inglese presso il governo americano circa le riserve sul trattato di pace fatte dal Senato americano.

PARIGI, 18. — Paolo Deschanel è stato eletto presidente della Camera con 478 voti su 560 votanti.

Sono stati eletti vice presidenti Raul Fere con 392 voti, Andrea Lefevre Alagotte con 266, Lefebre du Prey con 247 voti.

LONDRA, 18. — I giornali pubblicano un telegramma da Tokio annunciante che il Consiglio di gabinetto ha incaricato Obata, ministro del Giappone in Cina, di protestare fermamente presso il Governo di Pekino contro l'attività antigiapponese dei cinesi, che mette in pericolo le relazioni amichevoli fra la Cina ed il Giappone.

LONDRA, 18. — *Camera dei Comuni*. — Un deputato interroga sulle decisioni che sono state prese circa la Siria durante le recenti conversazioni di Londra.

Lloyd George dice che la situazione della Siria fa parte di una più grave questione, quella dell'avvenire della Turchia che è stata considerata nelle recenti conversazioni di Londra.

Le conversazioni che hanno avuto luogo fra il Governo francese e l'emiro Faycal non hanno avuto ancora fine.

Lloyd George conclude dicendo che egli è lieto di rilevare che in seguito alle conversazioni fra il Governo francese ed il Governo inglese la tensione in Siria è molto diminuita.

PARIGI, 18. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito stamane al Ministero degli affari esteri sotto la presidenza di Jules Cambon in assenza di Clémenceau.

Il Consiglio ha approvato il tracciato di confine tra la Galizia e la Bucovina. Questo tracciato sarà comunicato agli interessati.

Loucheur e Leigues hanno fatto in seguito una esposizione delle conversazioni scambiate tra i delegati alleati e tedeschi relativamente ai compensi per la distruzione della flotta tedesca a Scapaflow.

Sono state presentate, dopo questa esposizione, varie proposte, ma non è stata ancora adottata alcuna decisione in proposito.

BERLINO, 18. — La Dieta prussiana ha terminato nel pomeriggio di ieri la discussione sulla proposta dei partiti maggioritari relativa alla creazione di uno Stato unitario tedesco.

Tale proposta è stata approvata con 210 voti contro 32.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*